

Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 106 DEL 25.09.2023.

Oggetto: Sgombero immobili siti nella C.da Ponte di Naso del Comune di Naso, di proprietà della famiglia Milio, per motivi di pubblica e privata incolumità, dovuti a calamità del 22.09.2023 (incendio) e 23.09.2023 (frana) che hanno interessato il costone retrostante gli immobili de quibus.

IL SINDACO

PREMESSO

- > nella giornata del 22.09.2023 la C.da Ponte di Naso è stata interessata da un devastante incendio che ha incenerito la vegetazione che ricopriva il costone del Monte Cipolla;
- > che solo l'intervento delle specialità all'uopo intervenute (Vigili del Fuoco, mezzi aerei, Corpo Forestale, Volontariato, Polizia Municipale, Carabinieri etc) ha evitato che alcuni immobili ivi esistenti venissero direttamente interessati dal rappresentato incendio;
- > che nella giornata del 23.09.2023 il Comune di Naso è stato interessato da violente precipitazioni a carattere di temporale, con ingenti quantitativi di cumulo;
- che detto evento temporalesco in relazione alle condizioni del suolo collegate all'incendio del giorno prima (22 c.m.) ha provocato un movimento franoso che, dipartitosi dal citato costone, ha interessato alcuni immobili, la strada comunale "Catena", la piazza di C.da Ponte di Naso e tutti i servizi pubblici e di pubblico interesse ivi esistenti (pubblica illuminazione, canali di scolo, grate per la raccolta delle acque piovane; cunette etc);
- che, nella stessa serata del 23.09.2023, il Comune di Naso è ivi intervenuto per provvedere alla parziale rimozione del materiale terroso che, di fatto, rendeva impraticabile la strada comunale di C.da Catena isolando tutti i nuclei familiari ivi esistenti:
- che in tale circostanza veniva appurato che il movimento franoso si era dipartito dalla zona retrostante gli immobili di proprietà della famiglia Milio che, di fatto, era bloccata nelle proprie abitazioni, poste in due distinti e limitrofi immobili;
- che, dopo aver provveduto a rendere percorribile la strada di accesso a detti immobili, veniva intimato alla citata famiglia Milio (nelle persone di Milio Giulietta, Maria Antonietta, Antonino e Glauco nonché la Sig.ra Fesi Palmida) di lasciare immediatamente le abitazioni de quibus fino all'esecuzione di apposito sopralluogo degli Organi preposti, finalizzato a verificare le condizioni di stabilità del rappresentato costone;
- > che la famiglia Milio ottemperava al citato invito di sgombero, lasciando le abitazioni e riferendo di recarsi in altro immobile di proprietà sito nel Comune di Ficarra;
- che si ritiene necessario formalizzare il citato sgombero degli immobili con apposito provvedimento Sindacale, da predisporre nel primo giorno lavorativo utile;

Via Mazzini, 1 - 98074 Naso (ME) - Tel. 0941 1946000
E-mail: sindaco@comune.naso.me.it - Pec: comunenaso@pec.it



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, in particolare art. 50, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia di Sicurezza Pubblica;

VISTO, altresì, l'art. 54 dello stesso D.Lgs n. 267/00;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICONOSCIUTI i propri poteri in materia di protezione Civile;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

a scopo cautelativo, per le motivazioni indicate in premessa:

- ai Sig.ri MILIO GIULIETTA nata a Ficarra il 01.01.1942, MILIO MARIA ANTONIETTA nata a Ficarra il 29.09.1939; MILIO ANTONINO nato a Ficarra il 20.09.1938; MILIO GLAUCO nato a Capo d'Orlando il 14.07.1951, MILIO ANNA nata a Messina il 07/03/1978, nella loro qualità di proprietari degli immobili ricadenti nella C.da Ponte di Naso del Comune di Naso, Foglio di Mappa n.7, identificati alle particelle part. nn. 54 e 397 ivi compresi i subalterni di ciascuna delle unità in esse contenute;
- FESI PALMIDA nata a Lascari il 03.03.1956 nella qualità di coniuge del Sig. MILIO Glauco, sopra generalizzato, presente nella citata abitazione durante la calamità;

il divieto assoluto di utilizzo di detti immobili fino all'esecuzione di apposito sopralluogo degli Organi preposti, finalizzato a verificare le condizioni di stabilità del rappresentato costone. Tale divieto è esteso (oltre che ai proprietari) a chiunque ne abbia titolo/disponibilità.

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza alle persone sopra rappresentate, anche a mezzo pec;
- > che, ove non possano altrimenti provvedere, le persone destinatarie del presente provvedimento, sono autorizzati ad alloggiare, con oneri a carico di questo Comune, presso struttura ricettiva e/o abitazione privata (in regime di locazione), con obbligo di dare tempestiva comunicazione di ciò al Comune di Naso;
- ➤ la trasmissione alla Procura della Repubblica di Patti, al Sig. Prefetto di Messina, all'Ufficio del Genio Civile di Messina, all'Ass. Territorio ed Ambiente di Palermo, alla locale Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Naso, al Commissariato di PS di Capo d'Orlando, al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. SEDE, al Segretario Comunale, alla Protezione Civile di Messina;

La Forza Pubblica è incaricata del rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni 60, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

IL SINDACO

Via Mazzini, 1 - 98074 Naso (ME) - Tel. 0941 1946000

E-mail: sindaco@comune.naso.me.it - Pec: comunenaso@pec.it